

## REGOLAMENTO (UE) 2017/1016 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

**che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantniliprololo, deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotrammato, olio di girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze benzovindiflupir, deltametrina, etofumesato, alossifop, piraclostrobin, tolclofos-metile e trinexapac sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clorantniliprololo, penthiopyrad e spirotrammato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin e olio di girasole non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva deltametrina su sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze e rabarbaro, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'allosofop, è stata presentata una domanda simile per prezzemolo a grossa radice e porri. Per quanto riguarda il penthiopyrad, è stata presentata una domanda simile per albicocche, pesche, orzo e avena. Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per sedano rapa, spinaci, foglie di bietole da costa e di barbabietole, cicoria Witloof, fagioli e piselli con baccello, piselli (senza baccello), sedani e finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze. Per quanto riguarda lo spirotrammato, è stata presentata una domanda simile per melograni, «altri ortaggi a radice e tubero» e radici di cicoria. Per quanto riguarda il tolclofos-metile, è stata presentata una domanda simile per le patate.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state presentate una domanda per il benzovindiflupir usato su pomacee, uve da vino, patate, «ortaggi a radice e tubero tropicali», topinambur, solanacee, cucurbitacee, legumi da granella, semi di lino, semi di papavero, semi di colza, semi di senape, semi di cotone, semi di camelina/dorella, orzo, mais, avena, segale, frumento, zenzero, curcuma e presente nel fegato di ruminanti e una domanda per il trinexapac usato sui semi di papavero. I richiedenti

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

